

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1484 DEL 08/08/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE CON LA STRUTTURA SANITARIA HELIOS SRL DI VICENZA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ A PAGAMENTO A CARATTERE OCCASIONALE, ART. 91 COMMA 5 DEL CCNL DELL'AREA SANITÀ 2019-2021 DEL 23/01/2024, NELLA BRANCA SPECIALISTICA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, RESA DAL DR. ENRICO MALGARINI: PERIODO DI DECORRENZA DAL 09/08/2025 AL 08/08/2026.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1498/25

Il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini.

Il Direttore della UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- il personale medico e veterinario nonché i dirigenti sanitari che abbiano optato per il rapporto di esclusività, possono – su richiesta di singoli utenti – effettuare attività a pagamento a carattere occasionale, individuale o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata previa la stipula di apposita convenzione tra le parti. Tale attività è prevista dall'art. 15 *quinquies* co. 2 lett. c) del D.lgs. n. 502/92 introdotto dall'art. 13 del D.lgs. n. 229/99, dall'art. 9 del D.P.C.M. del 27.3.2000, dall'art. 91 comma 5 del C.C.N.L. 2019 – 2021 Area Sanità, nonché dall'art. 33 del Regolamento Aziendale della Libera Professione di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 1037 del 29/08/2018, come da ultimo modificato con deliberazione del Direttore Generale n. 839 del 19/05/2023;
- la Regione Veneto con D.G.R.V. 16 agosto 2016 n. 1314 ha precisato che l'attività potrà essere svolta dal dirigente medico interessato nel limite massimo di n. 2 accessi al mese, ovvero n. 22 nell'arco dell'anno;
- con nota prot. n. 69244 del 22/07/25, il Poliambulatorio Specialistico Helios S.r.l. di Vicenza (VI), struttura privata autorizzata all'attività sanitaria e non accreditata, ha chiesto il rinnovo della convenzione in scadenza al 08/08/2025, approvata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1444 del 02/08/2024, per l'effettuazione di prestazioni occasionali nella branca specialistica di Ortopedia e Traumatologia da parte del dr. Enrico Malgarini, Dirigente medico dell'UOC Ortopedia del Presidio Ospedaliero di Santorso con rapporto di esclusività;

Dato atto che:

- con email del 31/07/2025, agli atti, è stato acquisito il parere favorevole del Direttore dell'UOC Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero di Santorso;
- con email del 31/07/2025, agli atti, è stato acquisito il nulla osta del Direttore Medico dell'Ospedale di Santorso.
- con email del 01/08/2025, agli atti, è stato acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario
- con email del 04/08/2025, agli atti, è stato acquisito il visto di approvazione del Direttore Generale;

Verificato che il dr. Enrico Malgarini è stato autorizzato allo svolgimento delle prestazioni richieste in regime di libera professione ambulatoriale intramoenia, con Deliberazione del Direttore Generale n. 2148 del 15/12/2023.

Accertato che le tariffe sono state definite nel rispetto del principio generale che prevede la ristorazione di tutti i costi sostenuti dall'Azienda per lo svolgimento di attività libero-professionali intramoenia e altre attività a pagamento, nella fattispecie ai sensi dell'art. 33.6 del vigente Regolamento Aziendale della Libera Professione.

Ritenuto di provvedere alla conservazione degli atti presso l'ufficio competente della Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché alle successive autorizzazioni relative a variazioni di tariffe e integrazioni di prestazioni richieste dalla Struttura, senza che intervenga ulteriore provvedimento formale. Gli aggiornamenti connessi alle variazioni in argomento, qualora siano riferite a tariffe e prestazioni autorizzate dall'Azienda per attività libero-professionali intramoenia, saranno comunicati alla Struttura tramite PEC.

Per quanto sopra, il Direttore della UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone, pertanto, di approvare la convenzione con la struttura privata Helios Srl di Vicenza (VI), Via Zamenhof n. 829,

per l'effettuazione di prestazioni occasionali nella branca specialistica di Ortopedia e Traumatologia, rese dal dr. Enrico Malgarini, per il periodo dal 09/08/2025 al 08/08/2026, alle condizioni e modalità previste nel testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile della UOC competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare il rinnovo della convenzione con Helios Srl di Vicenza (VI), Via Zamenhof n. 829, per l'effettuazione di prestazioni occasionali nella branca specialistica di Ortopedia e Traumatologia, rese dal dr. Enrico Malgarini, per il periodo dal 09/08/2025 al 08/08/2026, il cui testo costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di conservare gli atti presso l'ufficio competente della Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché le successive autorizzazioni relative a variazioni di tariffe e integrazioni di prestazioni richieste dalla Struttura e concesse senza che intervenga ulteriore provvedimento formale;
3. di rilevare che il presente atto non comporta oneri per l'Azienda;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

	RINNOVO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ	
	A PAGAMENTO A CARATTERE OCCASIONALE	
	Ex art. 91 comma 5 del CCNL dell’Area Sanità- Triennio 2019-2021	
	TRA	
	l’Azienda ULSS n. 7 “Pedemontana”, di seguito denominata anche “ULSS n. 7”,	
	con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice	
	fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo	
	Bramezza (nato a Treviso il 4/05/1967);	
	E	
	Helios Srl , con sede legale e operativa in Via Zamenhof n. 829 – 36100 Vicenza,	
	Codice Fiscale/Partita IVA 04044750240, di seguito denominata “Struttura”, nella	
	persona del legale rappresentante sig.ra Daniela Piccaluga (nata a Udine il	
	03/06/1962).	
	PREMESSO CHE	
	- che l’art. 15 quinquies comma 2 lett. c) del D.L.vo 502/92 introdotto dall’art. 13 del	
	D.L.vo 229/99, l’art. 9 del DPCM 27/3/2000 e, da ultimo, l’art. 91 comma 5 del CCNL	
	2019 – 2021 dell’Area Sanità firmato il 23/01/2024 prevedono la possibilità per i	
	Dirigenti Medici, che abbiano optato per il rapporto di esclusività, di partecipare ai	
	proventi di attività, richiesta a pagamento dai singoli utenti e svolta individualmente	
	o in équipe, al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra Azienda del	
	Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria privata non accreditata,	
	previa convenzione con le stesse;	
	- che la DGRV 16 agosto 2016 n. 1314 all’allegato A paragrafo 3) ha ridefinito la	
	disciplina delle consulenze a carattere occasionale, precisando che “... in ragione del	
	vincolo della occasionalità, l’azienda deve fissare il limite massimo di attività di	

	ciascun dirigente tenuto anche conto delle altre attività svolte”.	
	- che l'art. 33 del Regolamento Aziendale per l'esercizio della libera professione	
	intramuraria, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1037 del	
	29/08/2018 (come da ultimo modificato con deliberazione del Direttore Generale n.	
	839 del 19/05/2023), regola tale attività;	
	- che la Struttura ha chiesto di stipulare una convenzione per poter usufruire	
	occasionalmente di prestazioni ambulatoriali specialistiche da parte del dr. Enrico	
	Malgarini, dirigente medico dipendente a rapporto esclusivo dell'ULSS n. 7;	
	- che la Struttura è titolare della autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria;	
	- che la Struttura non è accreditata con il S.S.N., né collegata o controllata da altra	
	struttura sanitaria privata accreditata ai sensi dell'art. 2359 del c.c. (come da	
	dichiarazione agli atti).	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Oggetto	
	Il dirigente dr. Enrico Malgarini, dipendente dell'Azienda Ulss n. 7 a rapporto	
	esclusivo, è autorizzato a svolgere prestazioni sanitarie occasionali richieste da singoli	
	utenti in carico presso la predetta Struttura nella branca specialistica di Ortopedia e	
	Traumatologia.	
	Articolo 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni	
	L'attività a pagamento è a carattere occasionale e il dr. Enrico Malgarini è autorizzato	
	ad esercitarla nel limite massimo di n. 2 accessi al mese per un totale di n. 22 accessi	
	annui così come disciplinato dalla DGRV n.1314/2016, intendendosi ricompresi in	
	tale limite anche eventuali accessi presso altre strutture private non accreditate.	
	Va precisato altresì che la precitata DGRV n. 1314/2016 stabilisce che è esclusa per	

	la Struttura la possibilità di tenere liste di prenotazione.	
	Il Dirigente Medico interessato, ferma restando la responsabilità individuale, svolge	
	l'attività presso la Struttura in maniera tale da non compromettere l'attività	
	istituzionale.	
	Articolo 3 – Condizioni Economiche	
	L'Azienda ULSS n. 7 stabilisce di comune accordo con il dr. Enrico Malgarini le	
	seguenti prestazioni e tariffe che saranno remunerate all'ULSS 7 da parte della	
	Struttura:	
	- Prima Visita Ortopedica € 121,00	
	- Visita Ortopedica di Controllo € 61,00	
	- Iniezione di sostanze terapeutiche nell'articolazione o nel legamento € 41,00	
	Alle tariffe di cui sopra saranno praticate, in sede di liquidazione dell'onorario al	
	Dirigente Medico, le trattenute previste dall'art. 33.6 del Regolamento Aziendale	
	della Libera Professione Intramoenia.	
	Articolo 4 – Adempimenti della Struttura	
	La Struttura provvederà con cadenza mensile a comunicare all'Azienda ULSS n. 7,	
	esclusivamente mediante l'allegato "riepilogo accessi mensili" (Allegato 1), l'elenco	
	analitico delle prestazioni occasionali erogate con l'effettivo orario di presenza dello	
	specialista presso la Struttura (data, orario di entrata e uscita). Tale documento dovrà	
	essere controfirmato dal Legale Rappresentante della Struttura e dallo specialista che,	
	sotto la propria responsabilità, dichiarano che le prestazioni riportate corrispondono a	
	quelle effettuate.	
	Articolo 5 – Fatturazione	
	L'Azienda ULSS n. 7 sulla base dei "riepiloghi accessi mensile" di cui al precedente	
	articolo, emette fattura per l'importo corrispondente alle prestazioni effettuate	

	secondo le tariffe di cui al precedente art. 3. Il pagamento dovrà essere effettuato dalla	
	Struttura entro 30 giorni dalla data della fattura stessa.	
	Articolo 6 – Aspetti assicurativi e di sicurezza	
	La Struttura nello svolgimento dell’attività di cui al presente contratto dovrà	
	assicurare lo specialista attraverso adeguata polizza a garanzia della responsabilità	
	civile personale professionale con rinuncia da parte della Struttura e della propria	
	Compagnia alla rivalsa e alla surrogazione nei confronti dell’ULSS n. 7.	
	La Struttura risponderà civilmente verso terzi (R.C.T.) ai sensi degli artt. 1218 e 1228	
	del C.C. della condotta dolosa o colposa anche dello specialista dell’ULSS n. 7	
	autorizzato alle attività previste dal precedente art. 3.	
	Lo specialista dell’Azienda ULSS n. 7 risponderà in ogni caso del proprio operato ai	
	sensi dell'articolo 2043 del C.C., salvo che abbia agito nell'adempimento della	
	obbligazione contrattuale assunta con il paziente (art. 7 della L. 8/3/2017, n. 24) e	
	previste dal presente contratto.	
	Per altre coperture assicurative quali I.N.A.I.L., Kasko od altro, essendo l’attività	
	effettuata al di fuori dell’orario di lavoro, sarà lo stesso specialista a dovervi	
	eventualmente provvedere in proprio. La Struttura dichiara inoltre di aver adottato	
	tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori,	
	secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.	
	Art. 7 – Trattamento dei dati personali e nomina a Responsabile esterno del	
	trattamento ex art. 28 Regolamento (UE) 2016/679	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
	dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del	
	Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo	
	al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta	

	applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25 maggio	
	2018, il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda ULSS n. 7.	
	La Struttura è Titolare del trattamento dei dati personali raccolti nell'espletamento	
	delle attività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti strettamente necessari	
	allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo. La Struttura nella qualità	
	sopra descritta, si impegna ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti	
	dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 in merito all'esigenza di correttezza, liceità,	
	esattezza, pertinenza e completezza del trattamento medesimo, a mantenere la più	
	completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento, conservare i dati	
	per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.	
	Si impegna altresì, secondo la propria organizzazione interna, ad adottare misure	
	tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato e ad	
	impartire al suo interno, con particolare riguardo ai Consulenti coinvolti nell'attività	
	oggetto del presente contratto, tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire	
	l'obbligo legale di riservatezza e il rispetto delle prescrizioni contenute nel	
	Regolamento UE 2016/679. Lo specialista dell'Azienda ULSS n. 7 è autorizzato al	
	trattamento dei dati raccolti nell'esecuzione del presente contratto ai sensi e per gli	
	effetti dell'articolo 29 del Regolamento UE 679/2016 e 2 quaterdecies del Decreto	
	Legislativo 196/2003. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle	
	disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Art. 8 - Durata	
	Il presente contratto ha decorrenza dal 09/08/2025 al 08/08/2026. L'eventuale rinnovo	
	dovrà essere preventivamente richiesto dalla Struttura e soggetto al perfezionamento	
	di un nuovo contratto.	
	Art. 9 – Foro competente	

	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque	
	controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di	
	Vicenza.	
	Art. 10 – Inadempimento e recesso	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal	
	presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Le Parti si riservano il diritto di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1456	
	C.C. nel caso di inadempimento di una delle Parti in relazione alle obbligazioni	
	previste e disciplinate dal presente contratto, mediante diffida ad adempiere con un	
	termine non inferiore ai quindici giorni, decorsi i quali il contratto s'intende risolto di	
	diritto.	
	Articolo 11 - Registrazione ed imposta di bollo	
	Il presente contratto:	
	- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura, ai sensi dell'art. 2, allegato	
	A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;	
	- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 2° comma del	
	D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente;	
	- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 7 marzo 2025,	
	n.82.	
	Art. 12 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti	
	norme di legge e del Codice Civile nonché le norme regolamentari aziendali in	

[illegible]